

# Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE LAZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI .....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	3
LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	4
COMPORAMENTI .....	5
DIVIETI.....	5
LIMITAZIONI TEMPORALI .....	6
AUTORIZZAZIONI SPECIALI .....	6
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI .....	8
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI .....	8
Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. ....	10
Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Limiti di raccolta .....	18
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette nel Lazio .....	22

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p><b>Art. 4. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso:</p> <p>a) dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, anche in formato card, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12 (Commissione tecnico-consultiva). La partecipazione al corso di cui al primo periodo non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi;</p> <p>b) della ricevuta del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione. Sono esentati dal versamento i residenti nei comuni della Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il versamento e, quindi, il periodo di validità annuale del contributo di cui alla presente lettera sono riferiti ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso;</p> <p>c) di un documento di riconoscimento in corso di validità.</p> <p>2. Ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta se accompagnati da persona in possesso dell'attestato di partecipazione, della ricevuta di versamento e di un documento di riconoscimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c).</p> <p>3. Ai residenti nella Regione sprovvisti dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica sono rilasciate, a richiesta, dalla Regione, delle autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliera, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale se accompagnati da persona in possesso dell'attestato di partecipazione e della ricevuta di versamento di cui al comma 1, lettere a) e b).</p> <p>4. La ricevuta del versamento del contributo annuale di cui al comma 1, lettera b), è esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza, unitamente all'attestazione di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a) ovvero all'attestazione del possesso di uno dei titoli di studio indicati al medesimo comma 1, lettera a). Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono già in possesso di un tesserino rilasciato dalla Regione possono esibire tale tesserino in luogo dell'attestato di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a).</p> <p>5. La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.</p>

## AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	-----

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 4. Norma sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<b>Amanita caesarea</b> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 3. Limiti di raccolta</b></p> <p>1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.</p> <p>2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Amanita caesarea</b> (ovolo buono) cm. 4;</li><li>b) <b>Boletus edulis</b> e relativo gruppo (porcino) cm. 4;</li><li>c) <b>Clitocybe geotropa</b> (agarico geotropo) cm. 4;</li><li>d) <b>Macrolepiota procera</b> e simili (mazza di tamburo) cm. 5;</li><li>e) <b>Agaricus campestris</b> (prataiolo) cm. 4;</li><li>f) <b>Russula virescens</b> (verdone) cm. 4.</li></ul> <p>Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.</p> <p>2 bis. Non si applicano le limitazioni del comma 2 alle seguenti specie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Cyclocybe cylindracea</b> (DC.) Vizzini &amp; Angelini 2014 sin.</li><li><b>Agrocybe aegerita</b> (Brig.) Fayod;</li><li>b) <b>Armillaria mellea</b> (Vahl: Fr.) Kummer;</li><li>c) <b>Cantharellus</b> Adans ex Fries tutte le specie;</li><li>d) <b>Craterellus cornuopioides</b> (L.: Fr.) Pers.;</li><li>e) <b>Hydnum repandum</b> L.: Fr.;</li><li>f) <b>Hydnum rufescens</b> Sch.: Fr.;</li><li>g) <b>Marasmius oreades</b> (Bolt.: Fr.) Fr.;</li><li>h) <b>Armillaria tabescens</b> (Scop.) Emel.</li></ul> <p>2 ter. Le dimensioni di cui al comma 2 possono non essere rispettate qualora le raccolte vengano effettuate dai soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 8 bis (Autorizzazioni speciali permanenti).</p> <p>3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.</p> <p>4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della <b>Amanita caesarea</b> allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.</p> <p>5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici ai beneficiari delle autorizzazioni di cui all'art. 8 bis (Autorizzazioni speciali permanenti) nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.</p> <p><b>Art. 9. Modalità di raccolta</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.</p>

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 5. Comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p><b>Art. 9. Modalità di raccolta</b></p> <p>2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>3. È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.</p> <p>4. I funghi raccolti devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche dello sporoforo atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore ed evitare processi accelerati di marcescenza.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.</p>

## DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 6. Divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p><b>Art. 10. Divieti di raccolta</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali regionali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12 (Commissione tecnico-consultiva), per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;</p> <p>d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.</p> <p>3. È vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.</p>

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 7. Limitazioni temporali</b></p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 11. Limitazioni temporali</b></p> <p>1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 12 (Commissione tecnico-consulativa), su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.</p> <p>2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 12 (Commissione tecnico-consulativa), su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p>

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 8. Autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p><b>Art. 8. Autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 12 (Commissione tecnico-consulativa), può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 12 (Commissione tecnico-consulativa).</p> <p>2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico oppure per scopi scientifici e didattici.</p> <p>3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.</p> <p>4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.</p> <p>5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.</p>

**5 bis.** Autorizzazioni speciali temporanee per la raccolta dei funghi epigei possono essere rilasciate ad associazioni micologiche o enti privati o pubblici in occasione di convegni e/o manifestazioni finalizzate allo studio e alla ricerca scientifica. I permessi riportano i nominativi dei partecipanti al convegno e/o alla manifestazione e hanno una durata pari a quella dell'iniziativa stessa. Le domande devono essere presentate dalle associazioni micologiche o dagli enti direttamente alla commissione tecnico-consultiva entro il 31 dicembre dell'anno in corso per iniziative che si terranno nell'anno successivo. I predetti soggetti, durante la raccolta che deroga ai divieti previsti dall'art. 10 (Divieti di raccolta), devono custodire copia dell'autorizzazione che potrà essere richiesta dalle autorità competenti.

#### **Art. 8 bis. Autorizzazioni speciali permanenti**

**1.** Il Presidente della Regione, riconosciuto il ruolo di prevenzione, formazione e divulgazione svolto dai micologi, può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni speciali permanenti nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta a titolo di studio di funghi epigei spontanei.

**2.** Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, a coloro che sono in possesso dell'attestato di micologo ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), residenti nella Regione ed inseriti nel Registro nazionale dei micologi approvato dal Ministero della salute e regolarmente iscritti ad una associazione micologica o naturalistica di rilevanza regionale o nazionale. Le autorizzazioni hanno validità illimitata.

**3.** Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali permanenti, gli interessati di cui al comma 2 devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite dell'associazione micologica o naturalistica di appartenenza, apposita domanda dalla quale risultino, oltre i dati anagrafici, quelli relativi al conseguimento dell'attestato ed il numero e la data di inserimento nel Registro nazionale. Alla domanda deve essere allegata fotocopia autentica dell'attestato di micologo.

**4.** Ai beneficiari delle autorizzazioni speciali permanenti è rilasciato un tesserino di riconoscimento e della loro collaborazione potranno avvalersi i comuni e le unioni di comuni.

**5.** Le autorizzazioni speciali permanenti di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

**6.** Le autorizzazioni speciali permanenti dovranno comunque rispettare quanto stabilito all'art. 3 (Limiti di raccolta) sui limiti di raccolta.



## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 10. Corsi e iniziative culturali</b></p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><b>Art. 14. Corsi di formazione</b></p> <p>1. I comuni, le comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 1, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al DM sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.</p> <p><b>1-bis.</b> Gli ispettorati micologici garantiscono lo svolgimento di un numero minimo di corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 5, lettera a), gratuiti sul territorio e l'aggiornamento minimo biennale obbligatorio per i micologi delle aziende sanitarie locali.</p>

## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352.	Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32
<p><b>Art. 13. Violazioni</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 15. Vigilanza</b></p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.</p> <p>2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.</p> <p>3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.</p> <p><b>Art. 16. Sanzioni</b></p> <p>1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da euro 100 a euro 200 per chi:</p> <p>1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 4 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 1, lettera b);</p>



2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 3 (Limiti di raccolta);

b) da euro 100 a euro 300 per chi:

- 1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 4 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 5;
- 2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 11 (Limitazioni temporali);

c) da euro 200 a euro 600 per chi:

- 1) esercita la raccolta dei funghi senza l'attestato di partecipazione, la ricevuta di versamento ed il documento di riconoscimento di cui all'art 4 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 1, lettere a), b) e c);
- 2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'art. 10 (Divieti di raccolta);
- 3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 9 (Modalità di raccolta);
- 4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;

d) da euro 50 a euro 100 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e nella LR 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

# **Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.**

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

## **Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

### **Art. 1. Finalità**

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

### **Art. 2. Ambito di applicazione**

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

- a) funghi epigei spontanei;
- b) fragole;
- c) asparagi selvatici;
- d) bacche di mirto;
- e) bacche di ginepro;
- f) lamponi;
- g) mirtilli;
- h) corbezzoli.

### **Art. 3. Limiti di raccolta**

1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

- a) ***Amanita caesarea*** (ovolo buono) cm. 4;
- b) ***Boletus edulis*** e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
- c) ***Clitocybe geotropa*** (agarico geotropo) cm. 4;
- d) ***Macrolepiota procera*** e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
- e) ***Agaricus campestris*** (prataiolo) cm. 4;
- f) ***Russula virescens*** (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

**2 bis** (*comma introdotto dalla LR 14 agosto 2017, n. 9*). Non si applicano le limitazioni del comma 2 alle seguenti specie:

- a) *Cyclocybe cylindracea* (DC.) Vizzini & Angelini 2014 sin. *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod;
- b) *Armillaria mellea* (Vahl: Fr.) Kummer;
- c) *Cantharellus* Adans ex Fries tutte le specie;
- d) *Craterellus cornuopioides* (L.: Fr.) Pers.;
- e) *Hydnum repandum* L.: Fr.;
- f) *Hydnum rufescens* Sch.: Fr.;
- g) *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr.;
- h) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emel.

**2 ter** (*comma così modificato dalla LR 14 agosto 2017, n. 9*). Le dimensioni di cui al comma 2 possono non essere rispettate qualora le raccolte vengano effettuate dai soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui all'articolo 8 bis.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della ***Amanita caesarea*** allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.
- 5 (*comma così modificato dalla LR 14 agosto 2017, n. 9*). La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici ai beneficiari delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 bis nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:
- a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
  - b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
  - c) bacche di mirto Kg. 0,200;
  - d) corbezzoli Kg. 2,000;
  - e) fragole Kg. 1,000;
  - f) lamponi Kg. 1,000;
  - g) mirtilli Kg. 1,000.

#### **Art. 4. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei**

*(articolo così sostituito dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1)*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso:

- a) dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, anche in formato card, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12. La partecipazione al corso di cui al primo periodo non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi;
- b) della ricevuta del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione. Sono esentati dal versamento i residenti nei comuni della Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il versamento e, quindi, il periodo di validità annuale del contributo di cui alla presente lettera sono riferiti ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso;
- c) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta se accompagnati da persona in possesso dell'attestato di partecipazione, della ricevuta di versamento e di un documento di riconoscimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai residenti nella Regione sprovvisti dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica sono rilasciate, a richiesta, dalla Regione, delle autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale se accompagnati da persona in possesso dell'attestato di partecipazione e della ricevuta di versamento di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. La ricevuta del versamento del contributo annuale di cui al comma 1, lettera b), è esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza, unitamente all'attestazione di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a) ovvero all'attestazione del possesso di uno dei titoli di studio indicati al medesimo comma 1, lettera a). Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono già in possesso di un tesserino rilasciato dalla Regione possono esibire tale tesserino in luogo dell'attestato di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a).

5. La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.

#### **Art. 5. Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei**

*(articolo abrogato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1)*

**Art. 6. Raccoglitori professionali. Agevolazioni**  
*(articolo abrogato dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)*

**Art. 7. Autorizzazioni straordinarie**  
*(articolo abrogato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1)*

**Art. 8. Autorizzazioni speciali**

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.

2 *(comma così modificato dalla LR 28 dicembre 2018, n. 13)*. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico oppure per scopi scientifici e didattici

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

**5 bis** *(comma introdotto dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)*. Autorizzazioni speciali temporanee per la raccolta dei funghi epigei possono essere rilasciate ad associazioni micologiche o enti privati o pubblici in occasione di convegni e/o manifestazioni finalizzate allo studio e alla ricerca scientifica. I permessi riportano i nominativi dei partecipanti al convegno e/o alla manifestazione e hanno una durata pari a quella dell'iniziativa stessa. Le domande devono essere presentate dalle associazioni micologiche o dagli enti direttamente alla commissione tecnico-consultiva entro il 31 dicembre dell'anno in corso per iniziative che si terranno nell'anno successivo. I predetti soggetti, durante la raccolta che deroga ai divieti previsti dall'articolo 10, devono custodire copia dell'autorizzazione che potrà essere richiesta dalle autorità competenti.

**Art. 8 bis. Autorizzazioni speciali permanenti**  
*(articolo introdotto dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)*

1. Il Presidente della Regione, riconosciuto il ruolo di prevenzione, formazione e divulgazione svolto dai micologi, può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni speciali permanenti nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta a titolo di studio di funghi epigei spontanei.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, a coloro che sono in possesso dell'attestato di micologo ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), residenti nella Regione ed inseriti nel Registro nazionale dei micologi approvato dal Ministero della salute e regolarmente iscritti ad una associazione micologica o naturalistica di rilevanza regionale o nazionale. Le autorizzazioni hanno validità illimitata.

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali permanenti, gli interessati di cui al comma 2 devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite dell'associazione micologica o naturalistica di appartenenza, apposita domanda dalla quale risultino, oltre i dati anagrafici, quelli relativi al conseguimento dell'attestato ed il numero e la data di inserimento nel Registro nazionale. Alla domanda deve essere allegata fotocopia autentica dell'attestato di micologo.

4. Ai beneficiari delle autorizzazioni speciali permanenti è rilasciato un tesserino di riconoscimento e della loro collaborazione potranno avvalersi i comuni e le unioni di comuni.

5. Le autorizzazioni speciali permanenti di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

6. Le autorizzazioni speciali permanenti dovranno comunque rispettare quanto stabilito all'articolo 3 sui limiti di raccolta.

#### **Art. 9. Modalità di raccolta**

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

4 *(comma così sostituito dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)*. I funghi raccolti devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche dello sporoforo atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore ed evitare processi accelerati di marcescenza.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 10. Divieti di raccolta**

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali regionali;

b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;

d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

#### **Art. 11. Limitazioni temporali**

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

#### **Art. 12. Commissione tecnico-consultiva**

1. È istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;
- c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;
- d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;
- f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.

#### **Art. 13. Ispettorati micologici**

1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.

2 *(comma così sostituito dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)*. Gli ispettorati micologici sono coordinati da micologi delle aziende sanitarie locali con effettiva e documentata esperienza di controllo della commestibilità e/o di certificazione sanitaria di funghi da ammettere al commercio e sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende sanitarie locali.

3 *(comma così modificato dalla LR 28 dicembre 2018, n. 13)*. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche nonché dei micologi come definiti all'articolo 8 bis, comma 2, per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.

#### **Art. 13 bis. Attività degli ispettorati micologici**

*(articolo introdotto dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)*

1. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale determina funzioni e attività che competono agli ispettorati micologici delle aziende sanitarie locali di cui all'articolo 13, in ordine alla certificazione e al controllo ufficiale dei funghi epigei spontanei freschi, congelati, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo umano, alla commestibilità delle specie fungine presentate al controllo dai privati cittadini/raccoglitori, nonché ogni ulteriore funzione e attività necessaria per dare piena attuazione alla presente legge.



## Art. 14. Corsi di formazione

1 (*comma così modificato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1*). I comuni, le comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.

1-bis (*comma introdotto dalla LR 14 agosto 2017, n. 9*). Gli ispettorati micologici garantiscono lo svolgimento di un numero minimo di corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), gratuiti sul territorio e l'aggiornamento minimo biennale obbligatorio per i micologi delle aziende sanitarie locali.

## Art. 15. Vigilanza

1 (*comma così modificato dalla LR 14 agosto 2017, n. 9*). La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

## Art. 16. Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) (*lettera così modificata dalla LR 14 agosto 2017, n. 9*) da euro 100 a euro 200 per chi:

1) (*numero modificato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1*) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3;

b) da euro 100 a euro 300 per chi:

1) (*numero così modificato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1*) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 5;

2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dello articolo 11;

3) (*numero abrogato dalla LT 14 agosto 2017, n. 9*)

c) (*lettera così modificata dalla LR 14 agosto 2017, n. 9*) da euro 200 a euro 600 per chi:

1) (*numero così modificato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1*) esercita la raccolta dei funghi senza l'attestato di partecipazione, la ricevuta di versamento ed il documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);

2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10;

3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;

d) *(lettera così modificata dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)* da euro 50 a euro 100 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

2. *(comma abrogato dalla LR 14 agosto 2017, n. 9)*

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

6 *(comma abrogato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1).*

## **Capo II. COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

*(omissis)*

### **Capo III. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19. Disposizioni finanziarie**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.

2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:

cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni;

cap. 24241 "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni.

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:

cap. 02120 "Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".

5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.

6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

#### **Art. 20. Abrogazione**

1. La legge regionale 11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.

#### **Art. 21. Disposizioni transitorie**

*(articolo abrogato dalla LR 27 febbraio 2020, n. 1)*

**Normativa recante modifiche e/integrazioni**

**Legge regionale 14 agosto 2017, n. 9.** Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie agosto.

**Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13.** Legge di Stabilità regionale 2019.

**Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1.** Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione.

## Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Limiti di raccolta

### *Agaricus campestris* L.



**Autore della foto:** G. L. Parrettini, Archivio GMEM -AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infirma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

### *Amanita caesarea* (Scop.) Pers.



Fotografia Still Life di *Amanita caesarea* (Scop.) Pers.

**Autore della foto:** A. Contin, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca-AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2019. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta degli ulteriori 70 articoli pubblicati su AK Informa. Volume 2.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida188/2019.](#)

***Boletus edulis* Bull.: Fr. [Sinonimo: *Boletus edulis* Bull.]**



**Autore della foto:** Angelo Toscano, Associazione Fotoamatori di Acri "Diogene"

**Fonte:** Siniscalco C., Lavorato C., Rotella M., Luperi C., Floccia F., Campana L., Bianco P.M. (Eds), 2018. **Contributo alla conoscenza della diversità micologica storica in Italia. Raccolta delle schede descrittive delle componenti micologiche liofilizzate del museo di Acri. Volume 1.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 184/2018.](#)



***Infundibulicybe geotropa* (Bull.) Harmaja**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer**



**Autore della foto:** C. Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca -AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infoma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)



***Russula virescens* (Schaeffer) Fries.**



**Autore della foto:** Mauro Comuzzi  
Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di  
Reggio Emilia – AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi  
L., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017.  
**Contributo alla conoscenza degli  
elementi chimici determinati nei  
funghi. Raccolta delle schede storiche  
pubblicate sul periodico "Il Fungo". Da  
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet a  
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.**  
[ISPRA, Manuali e Linee Guida n.  
166/2017.](#)

## Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette nel Lazio <sup>1</sup>



### Riserve naturali integrali <sup>2</sup>

	Superficie
Riserva naturale Foresta demaniale del Circeo	3.070,00 ha
Riserva naturale Lestra della Coscia	42,00 ha
Riserva naturale Rovine di Circe	46,00 ha
Riserva naturale Piscina della Gattuccia	46,00 ha
Riserva naturale Piscina delle Bagnature	57,00 ha

### Parchi nazionali <sup>3</sup>

	Superficie	Province
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	50.500,00 ha	FR, IS, AQ
Parco Nazionale del Circeo	8.484,00 ha	LT
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	148.935,00 ha	AP, AQ, PE, RI, TE

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; [http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco\\_ap\\_2003.pdf](http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf)

<sup>3</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

#### Riserve statali protette <sup>4</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano	174,00 ha	LT
Riserva Statale Foresta demaniale del Circeo	3.070,00 ha	LT
Riserva Statale Lestra della Coscia	42,00 ha	LT
Riserva Naturale Statale Litorale Romano	17.243,00 ha	RM
Riserva Statale Pantani dell'Inferno	40,00 ha	LT
Riserva Statale Piscina della Gattuccia	46,00 ha	LT
Riserva Statale Piscina delle Bagnature	57,00 ha	LT
Riserva Statale Rovine di Circe	46,00 ha	LT
Riserva Statale Salina di Tarquinia	170,00 ha	VT
Riserva statale Tenuta di Castelporziano	5.892,00 ha	RM

#### Parchi naturali regionali <sup>5</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
Parco Regionale dell'Appia Antica	3.370,00 ha	RM
Parco Regionale dei Castelli Romani	15.000,00 ha	RM
Parco Naturale Regionale Inviolata	535,00 ha	RM
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili	18.204,00 ha	RI, RM
Parco Naturale Regionale Monti Simbruini	29.990,00 ha	FR, RM
Parco Naturale Regionale Valle del Treja	656,00 ha	RM, VT
Parco di Veio	14.985,00 ha	RM
Parco Naturale Regionale dell'Antichissima Città di Sutri	7,00 ha	VT
Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano	16.682,00 ha	RM, VT
Parco di Gianola e Monte di Scauri (Riviera di Ulisse)	292,00 ha (superficie a mare: 17,00 ha)	LT
Parco Suburbano Marturanum	1.240,00 ha	VT
Parco Monte Orlando (Riviera di Ulisse)	58,00 ha	LT
Parco Naturale dei Monti Aurunci	19.374,00 ha	FR, LT
Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi	8.770,15 ha	FR, LT

#### Riserve naturali regionali <sup>6</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
Riserva Naturale di Decima Malafede	6.107,00 ha	RM
Riserva Naturale dell'Insugherata	740,00 ha	RM
Riserva Naturale del Laurentino Acqua Acetosa	168,00 ha	RM
Riserva Naturale della Marcigliana	4.729,00 ha	RM
Riserva Naturale di Monte Mario	206,00 ha	RM
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia	3.563,00 ha	RI
Riserva Naturale Monte Rufeno	2.893,00 ha	VT
Riserva Regionale della Sughereta di Pomezia	380,00 ha	RM
Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi	868,00 ha	RM
Riserva Naturale della Tenuta dell'Acquafredda	254,00 ha	RM
Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa	705,00 ha	RM
Riserva Naturale della Valle dei Casali	466,00 ha	RM
Riserva Naturale della Valle dell'Aniene	650,00 ha	RM
Riserva Naturale Antichissime Città di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago S. Giovanni Incarico	715,00 ha	FR
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile	3.278,00 ha	RI
Riserva Naturale Lago di Canterno	1.824,00 ha	FR
Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno	345,00 ha	FR
Riserva Naturale Lago di Vico	4.109,00 ha	VT
Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco	996,00 ha	RM
Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda	244,00 ha	RM
Riserva Naturale Montagne della Duchessa	3.543,00 ha	RI
Riserva Naturale Monte Casoli di Bomarzo	175,00 ha	VT
Riserva Naturale Monte Catillo	1.319,00 ha	RM
Riserva Naturale Monte Soratte	444,00 ha	RM

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

<sup>5</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

<sup>6</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

<b>Riserva Naturale Monterano</b>	1.076,00 ha	RM
<b>Riserva Naturale Nomentum</b>	824,00 ha	RM
<b>Riserva Naturale Selva del Lamone</b>	2.002,00 ha	VT
<b>Riserva Naturale Regionale Tor Caldara</b>	43,00 ha	RM
<b>Riserva Naturale di Tuscania</b>	1.901,00 ha	VT
<b>Riserva Naturale Villa Borghese di Nettuno</b>	36,00 ha	RM
<b>Valle dell'Arcionello</b>	---	---

